Data udienza 23 settembre 2026

Integrale
Banca - Mediazione - Nullità - Ammortamento - Conciliazione - Art. 1419 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente Dott.

CAIAZZO Rosario - Consigliere Dott.

FALABELLA Massimo - Consigliere Dott.

CAMPESE Eduardo - Consigliere Dott.

D'AQUINO Filippo - Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19538/2022 R.G. proposto da

Ga.Er., Ga.Fu., rappresentati e difesi dall'avvocato Al.Ro.

-ricorrenti-

Contro

Si.Np. Srl, quale mandataria di Pr. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi.Pa. unitamente all'avvocato Lu.Gi. (quest'ultimo in virtù di procura speciale in data 11 maggio 2026)
-controricorrente-

nonché contro

In.Sa. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 607/2022 depositata il 23/05/2022, notificata il 25/05/2022

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1. Ga.Er. e Ga.Fu. hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova in data 13 maggio 2016, con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di Euro 206.127,03 a favore di Ba.Re. Spa L'obbligazione ingiunta trovava fonte nell'essersi gli opponenti costituiti fideiussori del debito da restituzione del mutuo fondiario, stipulato in data 22 dicembre 2006 da Azienda Agricola Gazzano G. B. di Ga.Er. e Ga.Fu. s.s., il cui saldo passivo era oggetto di ingiunzione. Gli opponenti hanno dedotto la nullità del contratto per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse applicato, nonché per mancata allegazione del piano di ammortamento, deducendo la violazione del tasso antiusura, nonché la nullità degli interessi per anatocismo, in quanto applicati sull'intera quota capitale.

2. Il Tribunale di Genova, previo espletamento di CTU, ha pronunciato sentenza non definitiva (oggetto di appello immediato) con cui - per quanto qui rileva - ha rigettato l'opposizione in punto indeterminatezza del contratto del tasso di interesse, ritenendo legittima l'applicazione del piano di ammortamento alla francese, nonché ritenendo irrilevante la mancata allegazione del piano al contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso applicato. La causa è stata rimessa in istruttoria al fine di verificare quale piano di ammortamento fosse stato applicato, se quello alla francese, ovvero anche "piani di ammortamento alternativi". Il Tribunale ha, poi - previa riconvocazione del CTU a chiarimenti - definitivamente rigettato l'opposizione, ritenendo, infine, tardiva l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

3. La Corte di Appello di Genova, previa riunione, ha rigettato gli appelli degli opponenti, nel quale appellata era In.Sa. Spa quale incorporante dell'opponente e nel cui giudizio è intervenuto il cessionario del credito SI.NP. Srl, quale mandataria di Pr. Spa Quanto all'appello avverso la sentenza non definitiva, il giudice di appello ritenuto, in forza dell'esame delle clausole contrattuali, determinato il tasso di interesse applicato, assumendo come non obbligatoria l'allegazione del piano di ammortamento al contratto.
4. Quanto alla sentenza definitiva, ha ritenuto determinato il tasso in base al piano di ammortamento alla francese, applicato nella specie, con rata costante e con tasso di interesse indicizzato Euribor. Ha ritenuto passata in giudicato la statuizione relativa alla legittimità dei piani

di ammortamento alla francese ai contratti a mutuo variabile e ha accertato che al contratto è stata applicata la capitalizzazione semplice. La sentenza impugnata ha confermato la determinatezza degli interessi ultralegali corrispettivi, essendo esclusa la adozione "di un piano di ammortamento diverso da quello francese". Ha, infine, ritenuto rispettata la condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

5. Propongono ricorso per cassazione gli appellanti, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso la cessionaria del credito, la quale ha chiesto disporsi l'estromissione dal giudizio dell'istituto di credito cedente. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile l'istanza di estromissione del cedente formulata dal controricorrente, non risultando (al pari di parte ricorrente) il relativo consenso ex art. 111, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., n. 20271/2026; Cass., n. 15905/2019).

2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, 1346, 1375 1418, 1419 cod. civ., artt. 117 TUB, 21 TUF, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto determinato il tasso di interesse ultralegale di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del 22 dicembre 2006. Si osserva che la mancata determinazione del tasso di interesse ha reso impossibile al mutuatario di rendersi conto della misura complessiva degli interessi. In particolare, la clausola contrattuale non indicherebbe né il sistema di capitalizzazione utilizzato, né la natura del relativo piano di ammortamento applicato. Si deduce che il piano di ammortamento è stato unilateralmente determinato dalla banca creditrice successivamente alla stipula del contratto, al solo fine di ottenere il decreto ingiuntivo opposto. Si deduce, pertanto, nullità del contratto, quanto meno in relazione alla parte relativa al tasso di interesse applicato.

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1418, 1419 cod. civ., artt. 117 TUB e 21 TUF, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha rilevato la nullità del contratto di mutuo del 22 dicembre 2006 per mancanza dell'accordo su un elemento essenziale del contratto, non essendoci stato consenso delle parti sul piano di ammortamento ad applicarsi, con conseguente nullità delle pattuizioni relative agli interessi convenzionali.

4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1375, 1418, 1419 cod. civ., artt. 117 TUB e 21 TUF, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto indeterminato il piano di ammortamento prescelto "e mancata allegazione del piano di ammortamento applicato al contratto di mutuo del 22/12/2006". Il piano, non stipulato contestualmente al contratto di mutuo, sarebbe stato applicato unilateralmente successivamente solo nel corso dell'esecuzione del rapporto. Viene richiamata, anche in memoria, la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
5. I tre motivi sono inammissibili sotto più profili. In primo luogo, le censure sono contrarie all'accertamento in fatto compiuto conformemente dai giudici dei due gradi del giudizio di merito,

non censurato, né censurabile quale violazione di legge, laddove si afferma che il tasso applicato è accertato come determinato in base alla documentazione contrattuale prodotta ("con la sentenza non definitiva il giudice di prime cure ha correttamente statuito che il tasso di interesse era stato specificamente disciplinato dalle parti nel contratto, al pari del capitale e della periodicità di addebito delle rate (...) la mancanza di un piano di ammortamento non comporta nullità del contratto di mutuo se all'interno dell'atto sono indicate condizioni contrattuali sufficienti e specifiche per determinare il tasso di interesse e le modalità di restituzione delle somme erogate"). Il che rende determinato il tasso di interesse in base a un accertamento in fatto del giudice di merito condotto in base all'esame della documentazione in atti ("condizioni contrattuali sufficienti e specifiche"), incensurabile nel giudizio di legittimità.

6. In secondo luogo, non è stata censurata la sentenza impugnata, ove ha accertato che è passata in giudicato la statuizione già compiuta dal primo giudice, relativa alla legittimità del piano di ammortamento alla francese "applicabile anche ai contratti di mutuo a tasso variabile (...), tasso (...) specificamente concordato tra le parti". Peraltro, non risulta dove sia stata affrontata la questione della omessa pattuizione iniziale del piano di ammortamento e della sua tardiva redazione, unilateralmente da parte della banca creditrice, solo in fase esecutiva del rapporto.

7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1346, 1418, 1419 cod. civ., artt. 117 TUB e 21 TUF, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di rilevare che fosse mancata ogni pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi, ancorché si fosse applicato il tasso di capitalizzazione semplice. Si censura, inoltre, quest'ultima statuizione in fatto del giudice di appello ("non è dato sapere quale sia l'effettivo regime di capitalizzazione di interessi").

8. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto in contrasto con l'accertamento in fatto secondo cui, a conferma delle conclusioni raggiunte dal CTU, al contratto di mutuo in oggetto è stata applicata la capitalizzazione semplice ("per l'enucleazione della quota interessi della rata è stata utilizzata la formula di cui al regime semplice e quindi l'ammortamento è stato applicato in modo favorevole ai mutuatari"). Per il resto, il motivo si riduce alla censura della erronea valutazione ed esame da parte del giudice della documentazione prodotta.

9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 8 D.Lgs. n. 28/2010, nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione su invito del giudice formulato all'udienza del 29 novembre 2016. Si deduce che la mediazione si sarebbe svolta davanti all'Organismo di Mediazione designato in data 13 febbraio 2017, mediazione alla quale la banca avrebbe partecipato senza procura sostanziale, per cui la mediazione si sarebbe svolta in assenza della parte onerata. Per l'effetto, la domanda della banca sarebbe improcedibile e si sarebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto in base al principio enunciato da Cass., Sez. U., n. 19596/2020.
10. Sotto ulteriore profilo, non gioverebbe alla banca opposta l'attivazione del procedimento di mediazione su impulso dell'opponente, essendo questo onere riservato all'opposto. Si rileva,

inoltre, l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure secondo cui l'eccezione di improcedibilità sarebbe risultata tardiva perché sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto trattasi di eccezione volta a impugnare l'erronea valutazione (implicita o "incidentale") del giudice all'udienza del 5 aprile 2017 di corretto svolgimento della mediazione.

11. Il quinto motivo (che deduce l'improcedibilità della domanda sul duplice presupposto dell'omesso svolgimento della mediazione su invito del giudice ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, per essere stata la stessa avviata dalla parte opponente, non onerata e per non essere comparsa la parte opposta senza procura) è infondato. In primo luogo, come rilevato nella narrativa della sentenza impugnata - ove si riproducono le statuizioni della sentenza definitiva di primo grado ("l'eccezione di improcedibilità (...) era evidentemente tardiva in quanto avvenuta ben oltre il termine decadenziale dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010") - e ribadito dallo stesso opponente, il giudice di primo grado ha assegnato termine di quindici giorni per procedere al tentativo di mediazione; tentativo che - come risulta dalla stessa sentenza impugnata - è stato "ritualmente" attivato da parte opponente (gli odierni ricorrenti). Alla successiva udienza del 5 aprile 2017 gli opponenti hanno omesso di eccepire l'improcedibilità della domanda (con revoca del decreto opposto) in forza dei profili dedotti, formulando la relativa eccezione solo in sede di precisazione delle conclusioni. Così operando, i ricorrenti sono decaduti dalla proponibilità della relativa eccezione, che non è più neanche rilevabile come motivo di appello, posto che "quando la mediazione sia stata disposta dal giudice, previo rilievo del mancato esperimento prima del giudizio, l'inottemperanza a tale ordine si deve rilevare d'ufficio (o eccepire dalla parte interessata) all'udienza successiva, fissata per la prosecuzione del processo. Il mancato esercizio del potere officioso o della parte determinava, pertanto, la definitiva preclusione della relativa rilevanza, non diversamente, peraltro, da quanto suppone il comma 2 dell'art. 5" (Cass., n. 12858/2025; conf. Cass., n. 25155/2020). Il che è coerente con il principio secondo cui le nullità processuali - come in questo caso l'assenza di una condizione di procedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione - vanno opposte dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso (art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.), pena la loro sanatoria.

12. In secondo luogo, ciò che rileva ai fini del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda, non è il corretto o rituale svolgimento della mediazione, ma il fatto che la mediazione sia stata comunque attivata (Cass., n. 4133/2024). La finalità della disciplina è, difatti, quella di favorire gli accordi conciliativi tra le parti, non anche quella di negare alle parti una pronuncia sul merito, imponendo così una pronuncia giudiziale in puro rito e, di conseguenza, onerando l'attore a proporre un nuovo giudizio (Cass., n. 32454/2024). La circostanza in fatto che la mediazione sia stata attivata dalla parte astrattamente non onerata (parte opponente) anziché dalla parte onerata (parte opposta, secondo il principio espresso da Cass., Sez. U., n. 19596/2020), ovvero che la parte onerata della mediazione non sia comparsa (o sia comparsa senza procura sostanziale), non incide sul rituale successivo svolgimento del processo. Il principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 19596/2020), secondo cui l'omessa attivazione del procedimento di mediazione da parte del creditore opposto comporta la revoca del decreto ingiuntivo, si riferisce al diverso caso in cui la mediazione non era stata proposta, circostanza esclusa in fatto dal giudice di appello, che ha verificato l'effettiva attivazione della mediazione, sia pur per opera dell'opponente ("ritualmente

attivata dagli opponenti"). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento dele spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre anticipazioni per Euro 200,00, 15% per spese forfetarie, nonché accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.